

Circolare n° 5 del 20/03/2020

Gentili Clienti,

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto “Cura Italia”, ha introdotto, sommandosi a precedenti provvedimenti, proroghe per alcuni adempimenti e per versamenti di imposte e contributi, che abbiamo schematizzato nella Circolare n. 4 del 19/03/2020.

Esaminiamo, con la presente Circolare, gli ulteriori provvedimenti in materia fiscale contenuti nel Decreto.

Decreto “CURA ITALIA” – D.L. 18/2020 – Ulteriori provvedimenti in materia fiscale	Articoli
1) Congedo parentale e indennità lavoratori autonomi	23
2) Professionisti – Co.Co.Co – indennità una tantum	27
3) Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO	28
4) Indennità lavoratori dello spettacolo (ex Enpals)	38
5) Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza	44
6) Mutui prima casa – Partite IVA	54
7) Cessione di crediti deteriorati – incentivi fiscali	55
8) Credito sanificazione ambienti	64
9) Negozi e botteghe – credito d’imposta	65
10) Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura	66
11) Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	77
12) Rimborso biglietti spettacoli	88
13) Bonus pubblicità	98

1. CONGEDO PARENTALE E INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi, i genitori lavoratori dipendenti, Co.Co.Co o **lavoratori autonomi iscritti all'INPS**, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni.

Per i dettagli circa le misure riguardanti i lavoratori dipendenti e Co.Co.Co si rimanda alla Newsletter di Job Code inviata in data 19 marzo 2020. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato. Il limite di età dei figli di cui sopra non si applica in caso di figli disabili.

In alternativa a tale agevolazione, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite di 600 euro. Tale bonus è riconosciuto anche ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, previa comunicazione del numero di beneficiari da parte delle rispettive Casse previdenziali. Le modalità operative di richiesta del congedo o del bonus di cui sopra saranno stabilite dall'INPS.

2. PROFESSIONISTI – CO.CO.CO – INDENNITÀ UNA TANTUM

È riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo di 600 euro** a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria**. La medesima indennità è riconosciuta anche ai Co.Co.Co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'INPS, previa domanda secondo modalità che devono ancora essere definite.

3. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO (gestione commercianti, gestione artigiani, gestione imprenditori agricoli e coltivatori diretti)

La norma riconosce **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** anche ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** (gestione commercianti, gestione artigiani, gestione imprenditori agricoli e coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata nei limiti degli importi stanziati dall'INPS, previa domanda secondo modalità che devono ancora essere definite.

4. INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ex Enpals)

Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro, non titolari di pensione, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo di 600 euro**. Non hanno diritto all'indennità i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto siano titolari di rapporto di lavoro dipendente. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'INPS, previa domanda secondo modalità che devono ancora essere definite.

5. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Per garantire misure di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è stato istituito un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" al fine di riconoscere ai suddetti soggetti un'indennità. La misura interessa anche i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (tra i quali rientrano a titolo esemplificativo la Cassa di previdenza e

assistenza avvocati e procuratori legali, la Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri, la Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti del commercio (ENASARCO), l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ecc.).

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione di questa indennità verranno definiti con uno o più decreti che dovranno essere emanati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni attuative di gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

6. MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA

Viene disposta la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa** anche per i lavoratori autonomi e professionisti attraverso lo strumento del "Fondo Gasparri", finora previsto solo per i lavoratori dipendenti in difficoltà (perdita o sospensione del lavoro) o per eventi personali particolarmente significativi (morte o riconoscimento di handicap grave).

La misura, che resterà in vigore per 9 mesi, è subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

7. CESSIONE di CREDITI DETERIORATI – INCENTIVI FISCALI

E' introdotta una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria.

La norma prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

La trasformazione in credito di imposta può consentire di anticipare il beneficio fiscale relativo a tali poste.

8. CREDITO SANIFICAZIONE AMBIENTI

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, come misura di contenimento del contagio da Covid-19, viene introdotto un **credito d'imposta** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione a fronte delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione sostenute e documentate fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di questo credito d'imposta verranno emanate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

9. NEGOZI E BOTTEGHE – CREDITO D'IMPOSTA

È stato introdotto un **credito d'imposta** a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare, è previsto un credito pari al 60% dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al mese di marzo 2020, di **immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica alle attività identificate come essenziali di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (es. farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

10. INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA

Per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nel 2020 da parte di **persone fisiche** e di **enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro, finalizzate alla gestione dell'emergenza causata dalla diffusione del contagio da Covid-19, è riconosciuta una **detrazione dall'imposta lorda** ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. L'importo complessivo della detrazione non può essere superiore ad euro 30.000.

Viene esteso alle suddette erogazioni liberali effettuate da **soggetti titolari di reddito d'impresa** quanto previsto dall'art. 27 L. 133/1999, disposizione che disciplina le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni o altri enti. Le predette erogazioni saranno quindi **deducibili dal reddito d'impresa** e non verranno considerate come destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Anche **ai fini IRAP**, tali erogazioni liberali sono **deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

11. PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché dei dispositivi di protezione e igiene personale, è autorizzata una spesa di 43,5 milioni di euro per il 2020.

Tali risorse finanziarie stanziare verranno suddivise tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, ivi incluse le scuole paritarie, tramite i Fondi gestiti dal Ministero dell'Istruzione.

12. RIMBORSO BIGLIETTI SPETTACOLI

A causa della sopravvenuta impossibilità delle prestazioni dovute in relazione ai contratti di acquisto di biglietti per accesso a spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, di ingresso a musei e altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti possono presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto **istanza di rimborso** al venditore, presentando la prova di acquisto. Entro 30 giorni, il venditore provvede all'emissione di un **voucher** di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

13. BONUS PUBBLICITÀ

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria, si applicherà nella misura unica del 30%; non verrà più utilizzato quindi il criterio incrementale.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it